

**Allegato 1**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
 Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari  
 Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti  
 Via XX Settembre, 20  
 00187 Roma

e, per conoscenza:

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
 Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T  
 Via del Fornetto, 85  
 00149 Roma

**Comunicazione inerente la**

- conferma annuale della presenza sul “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” di una ditta già iscritta ai sensi dell’Allegato 14 del D.Lgs. 217/06;
- conferma annuale della presenza sul mercato di prodotti presenti nel “Registro dei fertilizzanti” ai sensi dell’Allegato 13 del D.Lgs. 217/06.

Il/la sottoscritto/a .....  
 in qualità di .....  
 della ditta .....  
 sita in (*inserire indirizzo postale completo*) .....  
 .....  
 persona da contattare .....  
 telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica .....  
 .....  
 iscritta al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” con numero .....

**DICHIARA**

che la ditta da lui/lei rappresentata proseguirà la sua attività di Fabbricante per i 12 mesi successivi al 1 agosto p. v. e che non è stata apportata alcuna modifica a quanto dichiarato nelle indicazioni riportate nella domanda di inserimento al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” e sue eventuali integrazioni.



**Allegato 2****OBBLIGHI DA PARTE DEL PRODUTTORE DI FERTILIZZANTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'****(Art. 7 comma 5 e Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 217/06)**

Ogni fabbricante di fertilizzanti è soggetto all'obbligo di tenere presso il proprio sito di produzione e/o confezionamento un sistema di registrazioni al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti prodotti, ovverosia la possibilità di risalire alle materie prime impiegate nel processo di lavorazione.

In alternativa il fabbricante può dichiarare in sede di domanda di iscrizione/aggiornamento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" (v. All. 14 D.Lgs. 217/06) di tenere il sistema di registrazione presso la propria sede legale/operativa.

Qualora il sistema di registrazione sia tenuto in sede diversa dai siti di produzione/confezionamento dei prodotti interessati, questo deve essere immediatamente reso disponibile agli Organi di controllo nel caso di verifiche presso i suddetti siti.

**Requisiti minimi del sistema di registrazione ai fini della tracciabilità****1) Materie prime**

Per ogni introduzione di materia prima il sistema deve prevedere:

- a) registrazione cronologica delle introduzioni;
- b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;
- c) registrazione del documento di introduzione della materia prima o del numero di riferimento ad altra documentazione adottata per particolari adempimenti (vds. registro dei rifiuti);
- d) registrazione della quantità e dell'unità di misura della materia prima introdotta;
- e) identificazione dei cumuli, eventualmente costituiti, tra materie prime provenienti da diverse forniture, ivi compresi gli sfridi di lavorazione.

**2) Lavorazioni delle materie prime e trasformazione in fertilizzanti - confezionamento**

Per ogni processo produttivo/lavorazione il sistema deve prevedere la registrazione:

- a) cronologica delle lavorazioni;

- b) di un numero di riferimento identificativo di quella partita di materia prima o parte di essa che è stata impiegata nella lavorazione (nesso tra la materia prima/cumulo utilizzato e prodotto ottenuto);
- c) della data di lavorazione;
- d) della quantità e dell'unità di misura della materia prima utilizzata. Qualora una o più materie prime siano somministrate mediante utenza (ad es. metano, acqua) e, trasformate o meno, siano contenute nel prodotto finito esse devono essere quantificate nel sistema di registrazione delle lavorazioni;
- e) della denominazione/codice della materia prima utilizzata;
- f) della denominazione/codice del prodotto ottenuto;
- g) della quantità e unità di misura del prodotto ottenuto;
- h) del numero di lotto, inteso come numero identificativo dell'operazione di lavorazione;
- i) numero e peso/volume unitario delle confezioni ottenute in caso di confezionamento.

### 3) Cessioni — trasferimenti

Al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo di tenuta delle registrazioni per i due anni successivi alla data di cessazione dell'immissione sul mercato del prodotto sono richiesti gli elementi di seguito elencati:

- a) registrazione cronologica delle uscite;
- b) attribuzione di un numero identificativo all'operazione di registrazione;
- c) data e numero del documento in uscita (cessioni e trasferimenti), quantità, unità di misura e descrizione/codice del prodotto;
- d) numero di lotto di lavorazione della partita di cui alla lettera h, punto 2).

Tuttavia, l'obbligo di cui al presente punto è assolto se il numero di lotto di lavorazione di cui alla lettera d) è riportato sui documenti di uscita.

### Indicazioni generali

In luogo dell'esatta designazione delle materie prime e dei prodotti finiti è possibile utilizzare un codice qualora sussistano delle schede che riportino le specifiche tecniche e la pertinente descrizione del prodotto.

Le informazioni descritte nei punti 1) Materie prime, 2) Lavorazioni e confezionamento e 3) Cessioni – trasferimenti possono essere archiviate sia su supporto cartaceo che informatico. Detti dati possono essere contenuti in registrazioni specifiche e/o nei documenti

relativi all'acquisto, al trasferimento, alla lavorazione (interna o per conto terzi), alle procedure interne di produzione/confezionamento, alla vendita e/o cessioni a qualsiasi titolo effettuata dal fabbricante.

Il sistema di registrazione adottato deve essere aggiornato in modo da consentire in qualsiasi momento le verifiche della tracciabilità dei fertilizzanti da parte degli Organi di controllo e permettere di risalire all'identificazione, per ogni lotto di prodotto finito, alle materie prime utilizzate nel processo produttivo.

Tali registrazioni sono messe a disposizione degli Organi di controllo, finché il **fertilizzante** è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Si intende, in tal caso per:

- **fertilizzante**, la partita del prodotto finito
- **cessazione di immissione** sul mercato, la data ultima di vendita della partita (esaurimento del lotto) da parte del fabbricante.

#### **Soggetti obbligati alla tenuta del sistema di registrazione**

Tutti i documenti atti a garantire il sistema di registrazione devono essere detenuti presso il sito di produzione e/o confezionamento o nel luogo indicato dal fabbricante in sede di iscrizione/aggiornamento al "Registro dei fabbricanti dei fertilizzanti". Nel caso di uno stesso sito utilizzato da più fabbricanti, i sistemi di registrazione devono essere tenuti distinti, separati ed affidati alla responsabilità di ciascun fabbricante.

Nel caso di lavorazione per conto, il fabbricante è colui che commissiona la lavorazione, pertanto l'intestatario del sistema di registrazione è il committente e il luogo di tenuta è quello indicato dal fabbricante medesimo.

#### **Attivazione del sistema di registrazione**

Al momento dell'attivazione del sistema di registrazione, devono essere registrate le materie prime e i prodotti finiti giacenti presso lo stabilimento al momento dell'attivazione del sistema stesso.

#### **Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto**

Le disposizioni di cui sopra assolvono gli obblighi previsti dall'Art. 7, comma 5 del D. Lgs. 217/2006, per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato.